

Decreto del Presidente della Repubblica, recante

"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per:

1. "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
2. "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. "Impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
4. "sinistro" la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
5. "danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
6. "lesioni": le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.

Art. 5

Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax.
3. Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere inviata anche in via telematica.
4. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest'ultimo.

Art. 6

Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
 1. i nomi degli assicurati;
 2. le targhe dei due veicoli coinvolti;
 3. la denominazione delle rispettive imprese;
 4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 5. le generalità di eventuali testimoni;
 6. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
 7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
 1. L'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 2. l'entità delle lesioni subite;
 3. la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 4. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 5. l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8

comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a).

2. L'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.
3. Al fini dell'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa, non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.

Art. 10

Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.

Art. 11

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 2, l'impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ovvero dal momento in cui sia stata accertata la non applicabilità della procedura e comunque, entro i termini di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.
<

1. la partecipazione ai consorzi è statutariamente subordinata alla stipula di una garanzia finanziaria, rilasciata da istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale, per il rischio di insolvenza dell'impresa partecipante in favore dei consorzi medesimi per un ammontare non inferiore al minimo determinato dagli organi sociali;
2. i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il funzionamento del sistema di risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta ripartizione della responsabilità tra le imprese;
3. la regolazione dei rapporti economici avviene mediante un sistema che valorizza la concorrenza tra le imprese sulla base di un meccanismo di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al fini del conguaglio i consorzi individuano parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati dalle singole imprese.
6. Lo statuto ed il regolamento dei consorzi, nonché ogni successiva modifica degli stessi, si uniformano alle norme in materia di concorrenza. Essi sono approvati dall'ISVAP che esercita la vigilanza sul funzionamento dei consorzi ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del codice delle assicurazioni private.
7. Le imprese che non aderiscono a consorzi, per i quali sia intervenuta l'approvazione dello statuto e del regolamento da parte dell'ISVAP, sono tenute ad osservare i principi stabiliti dall'ISVAP con proprio regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del codice.
8. Non costituiscono prestazioni di servizi al fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.

Art. 14

Benefici Derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° agosto 2006.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del sistema di targatura di cui all'articolo 97, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.